



Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 15/10/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 10 - UOD Tasse automobilistiche regionali

Oggetto dell'Atto:

ART. 1 COMMA 121 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 AGOSTO 2014 -
DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il Decreto Ministeriale n. 418 del 25 novembre 1998, ed in particolare l'art 2 comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

CONSIDERATO

- a) che l'art. 1, comma 121 della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 recante "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo" stabilisce che per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo;
- b) che l'Automobile Club d'Italia dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire una serie di servizi in corrispondenza con le aspettative regionali in ordine al miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza delle prestazioni erogate ai cittadini in materia di tasse automobilistiche e le modalità di accesso ad esse nel rispetto della tutela della privacy e dei diritti degli automobilisti;
- c) che l'Automobile Club d'Italia garantisce alla Regione Campania, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e contenzioso delle tasse automobilistiche, assicurando nel contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti e di gestione dell'archivio veicoli P.R.A., consentendo all'Amministrazione regionale una serie di economie di scala di tutta evidenza;
- d) che essendo l'Automobile Club d'Italia ente pubblico non economico senza scopo di lucro, sottoposto a vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere attribuite a detto ente le medesime responsabilità amministrative e contabili in capo al personale regionale e che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente lo stesso "gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio... i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni..."

RILEVATO

- a) che in data 31/12/2014 viene a scadere il contratto di cui alla procedura 818/2010, con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, i servizi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale della Regione Campania al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società GEC S.p.A. ed Engineering S.p.A.;
- b) che risulta, pertanto, di assoluta rilevanza strategica porre in essere entro il 31 dicembre 2014 tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi propedeutici alla stipula dell'apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014;

RITENUTO, pertanto, di

- a) dover demandare alla Direzione Generale Risorse Finanziarie tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari e propedeutici a dare esecuzione a quanto previsto nell'art. 1 comma 121 della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 ai fini della stipula di apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale.

VISTI

- a) la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- b) il DM 25 novembre 1998 n. 418;
- c) il DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999;
- d) il DM 16 marzo 1999;
- e) il DM 13 settembre 1999;
- f) il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- g) l' art. 1 comma 121 della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di demandare alla Direzione Generale Risorse Finanziarie tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari e propedeutici a dare esecuzione a quanto previsto nell'art. 1 comma 121 della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 ai fini della stipula di apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale.
2. di trasmettere il presente atto al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.